

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE <i>PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE          ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19          (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)</i>	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
 Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**  
 Sito internet: **[www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)**  
 E-mail: **[info@bancafucino.net](mailto:info@bancafucino.net)**  
 Codice ABI: **03124**  
 Iscritta all'albo delle Banche: n. 5640  
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca  
 Numero REA: n. 1458105  
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo

## IDENTITA' E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:  
 Cognome:  
 Iscrizione ad Albi o elenchi:  
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:  
 Qualifica:  
 Sede:  
 Telefono:  
 E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, il modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19 (di cui agli art. 19 e 22 del DL n.18/2020)

È un'apertura di credito in conto corrente per l'anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito.

Possono essere anticipati i seguenti trattamenti di integrazione salariale:

- CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art.19 DL n.18/2020)
- CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art.22 DL n.18/2020)
- CIGS e CIGS in Deroga – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Assegno ordinario a carico del FIS (Fondo Integrazione Salariale) e dei Fondi bilaterali

Il lavoratore può beneficiare dell'anticipo anche in attesa dell'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS (o delle Regioni/Ministero del Lavoro, in caso di CIGD).

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE <i>PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE          ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19          (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)</i>	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

**Per saperne di più** è possibile consultare sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) nella sezione "Trasparenza":

- la Guida pratica della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto;
- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	Apertura di Credito a Consumatori
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	Importo massimo: euro 1.400
CONDIZIONI DI PRELIEVO	<b>DA COMPILARE</b>
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	A scadenza con durata massima di 7 mesi
RATE, ED EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	<b>DA COMPILARE</b>
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE	€ 1.400,00 sulla base dell'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale
GARANZIE RICHIESTE	<b>DA COMPILARE</b>

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19 (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

#### COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE	Tasso Fisso: <b>0,00%</b>
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>  <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i>  <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	<b>APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO</b>  Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato ipotizzando <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordato: <b>1.400</b> Euro</li> <li>• Tasso debitore nominale annuo Fisso: <b>0,00%</b></li> <li>• Commissione onnicomprensiva: <b>0,00%</b></li> <li>• Spese collegate all'erogazione del credito: <b>0</b></li> <li>• Altre spese: <b>0,00</b></li> <li>• Interessi: <b>0,00</b> Euro</li> <li>• Oneri: <b>0,00</b> Euro</li> </ul> Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi  <b>TAEG: 0,00%</b>
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO E/O</li> <li>- UN ALTRO CONTRATTO O SERVIZIO ACCESSORIO</li> </ul>	<b>DA COMPILARE</b>
COSTI	Spese invio comunicazione ai sensi del D.lgs.385/1993: <b>0,00</b> Commissione onnicomprensiva: <b>0,00%</b> sull'importo affidato (aliquota annuale) Periodicità di addebito della commissione onnicomprensiva: trimestrale.  La commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI	Ad eccezione delle condizioni relative ai tassi di interesse, la Banca potrà modificare unilateralmente le clausole del "Contratto di Apertura di Credito ai Consumatori a tempo determinato", qualora ricorra un giustificato motivo, con comunicazione scritta e preavviso di almeno due mesi, recante evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". In tal caso il Cliente potrà recedere senza spese entro il termine di preavviso per l'applicazione della modifica, liquidandosi il rapporto alle precedenti condizioni: le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti tale diritto di recesso prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19 (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

COSTI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora al:  <b><u>TASSO DEBITORE ANNUALE EXTRAFIGDO SULLE SOMME UTILIZZATE</u></b> <b>11,00%</b>
	In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore la:  <b><u>COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE</u></b>  La <b>Commissione d'Istruttoria Veloce</b> si applica in caso di sconfinamento e a ogni incremento dello sconfinamento.  La <b>Commissione d'Istruttoria Veloce</b> è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.  <b>€ 0,00</b>  <b>Franchigia, una sola volta a trimestre per sconfinamenti fino a € 500,00</b> di durata non superiore a sette giorni consecutivi.  <b><u>INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI</u></b>  <b>11,00%</b>  <b>Gli interessi di mora</b> sono calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità (1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati) . Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

#### INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19 (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

<b>TASSO MINIMO BCE</b>	Rilevazione comunicati dalla BCE.
<b>EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

#### ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DIRITTO DI RECESSO	<b>SI</b> Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
RIMBORSO ANTICIPATO	<b>SI</b> Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In caso di rimborso anticipato che riguarda un contratto di apertura di credito, non è dovuto alcuno indennizzo alla Banca.
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI	La Banca al fine della verifica del merito creditizio provvede a consultare banche dati (CRIF e Centrale dei Rischi), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.
DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO	<b>SI</b>

#### COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA

La Commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento.

Esempio: Modalità di calcolo

COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA (CO)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione CO	0,00%
Importo dell'affidamento concesso	€ 1.400,00
Modalità di calcolo della CO	1.400,00 * 0,00%
Importo CO (trimestrale)	€ 0,00

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 02/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA EX COVID-19 (di cui agli art. 19 e 22 del DL n. 18/2020)	Aggiornato al: 1° agosto 2022  Fine esercizio:	

## RECLAMI E RICORSI STRAGIUDIZIALI

### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione dedicata alla gestione dei reclami ("Funzione Reclami") della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.